



Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani

Coordinamento **FALCRI** Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia

FALCRI BNL – FALCRI Findomestic – FALCRI BNPP Succursale Italia
FALCRI BNPP Securities Services - FALCRI BNPP Lease Group – FALCRI BNL Positivity
FALCRI BNPP IP SGR - FALCRI Ifitalia – FALCRI BNPP REIM SGR
FALCRI BNPP PF - FALCRI ARTIGIANCASSA – FALCRI BIEFFE 5



Legge 104, cosa cambia.

Il Collegato Lavoro (Legge 183/2010), con l'art. 24, interviene anche sulla Legge 104/1992 apportando sostanziali cambiamenti in merito alla titolarità ed alle modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza ai disabili in condizioni di gravità. Di seguito illustriamo come viene modificato l'art. **33** della **Legge 104/1992**.

Terzo o secondo grado di parentela?

Il comma 2 prevedeva che titolari dei permessi fossero il padre lavoratore e la madre lavoratrice di un minore portatore di handicap e (comma 3) coloro che assistono parenti ed affini entro il terzo grado e conviventi (*). Con le variazioni introdotte, ora la possibilità di fruire dei permessi spetta solo al coniuge, ai parenti ed affini entro il secondo grado; mentre per i parenti ed affini entro il terzo grado essa è riconosciuta solo nel caso in cui i genitori ed il coniuge del portatore di handicap abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano "mancanti". Sul significato del termine "mancanti", la circolare INPS n° 155 del 3.12.2010 chiarisce che è assimilabile alla mancanza effettiva del coniuge e dei figli (caso di persone celibi o nubili, o figli naturali non riconosciuti), anche "ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente accertata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità", come -per esempio - in caso di divorzio, separazione legale o abbandono.

In sintesi, si possono assistere: genitori (parenti di primo grado), nonni, nipoti e fratelli (parenti di secondo grado), suocere, generi, nuore e cognati (affini entro il secondo grado). La titolarità del diritto ai permessi per l'assistenza del disabile non può spettare a più di un lavoratore per volta. Se la persona che necessita di assistenza è il figlio, invece, il diritto spetta ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire dei permessi alternativamente.

Ricovero

Non si può fruire dei permessi nel caso in cui la persona con handicap grave sia ricoverata a tempo pieno.

Sede di lavoro

Le modifiche riguardano anche il comma 5: la norma precedente prevedeva il diritto per il lavoratore che assiste un familiare in condizione di handicap grave entro il terzo grado, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito senza il suo consenso. Ora invece spetta a parenti e affini entro il secondo grado, e la sede di lavoro è la più vicina al domicilio della persona da assistere. Parenti ed affini entro il terzo grado godono di tali diritti solo nei casi e secondo i criteri indicati in precedenza. Ovviamente, se il disabile è lo stesso lavoratore resta quanto indicato al comma 6 dell'art. 33 che recita: "la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altre sede senza il suo consenso".

Accertamenti e controlli

Viene introdotto il comma 7 bis che prevede: "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti...".

La norma, secondo quanto chiarito dalla Circolare n° 155 del 3/12/2010, richiama l'obbligo per il titolare dei permessi di comunicare l'eventuale ricovero a tempo pieno del disabile, la revoca del giudizio di gravità della disabilità da parte della Commissione medica, le modifiche ai periodi di permesso richiesti, il decesso del disabile.

Ci risulta che in alcune realtà (tra cui BNL), il datore di lavoro intenda interpretare la disposizione di cui al comma 7 bis, nel senso che anche il datore di lavoro è legittimato ad effettuare controlli sull'insussistenza o sul venir meno delle condizioni di gravità. **Noi esprimiamo tutta la nostra perplessità su tale lettura della norma.** A nostro avviso - e siamo rafforzati in tale interpretazione dalle circolari INPS n° 155 del 3/12/2010, n° 45 del 1°/03/2011, e dal messaggio INPS n° 1740 del 25/01/2011 - il datore di lavoro non può ritenersi titolare del diritto di accertamento né di effettuare controlli, in assenza di uno specifico chiarimento da parte dell'INPS e/o del legislatore. È chiaro, invece, che l'INPS provvederà a svolgere controlli annuali a campione.

Sempre in materia di controlli **è senz'altro contestabile** l'interpretazione che BNL e altre aziende stanno dando circa la legittimità di controlli sulla fruizione giornaliera dei permessi, anche tramite richiesta di giustificativi che dimostrino l'attività assistenziale svolta nei giorni di permesso. In tal senso abbiamo incaricato i nostri avvocati per la preparazione di un parere legale in merito.

Convivenza

Viene, infine, abrogato l'art. 20 della Legge 53/2000 (*) che, in riferimento all'art. 33 della Legge 104/1992, prevedeva che dei permessi potessero beneficiare i parenti ed affini entro il terzo grado "ancorché non conviventi" purché l'assistenza avesse i caratteri della continuità e dell'esclusività. Riteniamo che il Legislatore abbia voluto abrogare l'art. 20 della Legge 53/2000 non perché intendesse reintrodurre il requisito della convivenza, ma in quanto quest'ultimo non è più previsto dalla nuova versione del comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/1992, e quindi che abbia ritenuto non più necessaria la previsione contenuta nella norma abrogata.

(*) Il requisito della convivenza, che in precedenza era contenuto nel comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/1992, veniva superato dall'art. 20 della Legge 53/2000. Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, la nuova versione del suddetto comma 3 non pone più il requisito della convivenza; contestualmente si abroga l'art. 20 della Legge 53/2000.

Roma, 9.3.2011

**Coordinamento FALCRI Aziende del
Gruppo BNP Paribas in Italia**